



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 125 del 10 febbraio 2016

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 9 del d.l. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., con specifico riferimento all'art. 33;

VISTO l'art.1, comma 455 della Legge n. 296/06;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 recante i "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori" volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, all'art. 4, comma 2 prevede che l'Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'Elenco dei soggetti aggregatori richiedenti;

VISTA la Determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015 recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

DATO ATTO che a seguito della decisione assunta in data 27 maggio 2015 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al giorno 22 giugno 2015;

VISTA la Determinazione ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 relativa alla riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all'art. 13 della Legge n.136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm e ii.;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 32 del 30 aprile 2015 relativa alla non riconducibilità della società consortile Asmel all'art. 33 comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici;

VISTE le note di designazione pervenute da parte delle Regioni e delle Province autonome, agli atti dell'Autorità;

VISTE le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del citato DPCM, agli atti dell'Autorità;

VISTI i deliberati del Consiglio ANAC assunti in data 27 maggio, 17 giugno, 1° luglio, 15 luglio 2015 e 7 ottobre 2015;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'Autorità;

TENUTO CONTO che il Consorzio CEV è stato ammesso all'Elenco dei soggetti aggregatori a condizione che venisse effettuata una modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso;

CONSIDERATO il provvedimento ANAC del 15 ottobre 2015 con il quale è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, del Consorzio CEV dall'Elenco dei soggetti aggregatori fino alla conclusione della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del Consorzio nel suddetto Elenco;



Autorità Nazionale Anticorruzione

CONSIDERATE le risultanze istruttorie degli accertamenti effettuati, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, che evidenziano il mancato possesso da parte del Consorzio CEV dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del dPCM 11 novembre 2014 ovvero “*il carattere di stabilità mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza*”;

VISTA la decisione del Consiglio dell’ANAC del 10 dicembre 2015 ovvero di proporre l’annullamento dell’iscrizione del CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori in quanto permane in capo allo stesso la carenza di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni;

DATO ATTO della trasmissione alla Conferenza Unificata della nota del 30 dicembre 2015 con la quale si proponeva l’annullamento in autotutela, con efficacia *ex tunc*, della delibera n. 58 nella parte in cui dispone l’iscrizione con riserva del CEV in quanto permane in capo allo stesso Consorzio la mancanza di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni;

TENUTO CONTO della nota del 19 gennaio 2016 con la quale il CEV comunica l’imminente conclusione di tutte le fasi di dismissione delle quote di partecipazione in società private, con la contestuale richiesta di archiviare il procedimento di annullamento dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori;

TENUTO CONTO della nota del 20 gennaio 2016 trasmessa anche alla Conferenza Unificata con la quale l’Autorità rileva l’insufficienza degli elementi forniti dal CEV per l’archiviazione del caso e ribadisce la necessità di procedere all’annullamento dell’iscrizione del CEV nell’elenco in esame;

VISTO il parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4, comma 2 del dPCM 11 novembre 2014;

DELIBERA

1. di modificare – a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela, con efficacia *ex tunc*, adottato nei confronti del Consorzio CEV ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, - la Delibera n. 58/2015 nella parte in cui prevede l’iscrizione con riserva del Consorzio CEV nell’Elenco dei soggetti aggregatori;
2. la riformulazione dell’elenco dei soggetti aggregatori, a seguito della cancellazione, con efficacia *ex tunc*, del Consorzio CEV in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del dPCM 11 novembre 2014 ed in particolare del parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 gennaio 2016, Rep. Atti 7/LU del 20 gennaio 2016;
3. di dare atto che l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, del decreto legge n. 66 del 2014, come definitivamente risultante dalla modifica apportata con il presente atto, è composto dai seguenti soggetti, già iscritti con precedente provvedimento del 23 luglio 2015:
 - Consip SpA;
 - per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
 - per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
 - per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
 - per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
 - per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità;
- per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- Città metropolitana di Bari;
- Città metropolitana di Bologna;
- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze;
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano;
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Vicenza

Roma, 10 febbraio 2016

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2016
Il Segretario, Maria Esposito